COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 31.3.2017
COM(2017) 154 final

2017/0070 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La **convenzione sul commercio dei cereali del 1995** (di seguito: "la convenzione") è stata conclusa dalla Comunità con la decisione 96/88/CE del Consiglio[1] fino al 30 giugno 1998 e, da allora, prorogata regolarmente. Ogni volta la convenzione viene prorogata per un periodo massimo di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2015, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2017. Un'ulteriore proroga di due anni della convenzione è nell'interesse dell'Unione.

Scopo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione affinché la Commissione, a nome dell'Unione, possa votare in seno al Consiglio internazionale dei cereali a favore della proroga della convenzione fino al 30 giugno 2019. La decisione formale sulla proroga della convenzione è in programma per la 45ª sessione del Consiglio internazionale dei cereali che si terrà il 5 giugno 2017.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

N/P

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

N/P

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Articolo 207 e articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

N/P

• Proporzionalità

N/P

• Scelta dell'atto giuridico

N/P

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

N/P

[1] GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proroga della convenzione comporta la proroga del contributo dell'UE al bilancio amministrativo del Consiglio internazionale dei cereali, che copre sia la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 sia la convenzione sull'assistenza alimentare. Tale contributo è iscritto alla voce 05 06 01 del bilancio dell'UE (accordi internazionali in materia di agricoltura).

5. ALTRI ELEMENTI

N/P

2017/0070 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata conclusa con la decisione 96/88/CE del Consiglio[2] per un periodo di tre anni ed è stata regolarmente prorogata per successivi periodi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2015, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2017. Un'ulteriore proroga è nell'interesse dell'Unione.

(2) È pertanto opportuno autorizzare la Commissione, che rappresenta l'Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali, a votare a favore della proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo massimo di due anni a decorrere dal 1° luglio 2017.

La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in sede di Consiglio internazionale dei cereali.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

[2] Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47).

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA	FinancSt/17/ MK/ig/350345 6.221.2017.1 agri.ddg3.g.4(2017)613693 DATA: 19.01.2017

1. LINEA DI BILANCIO:
CAPITOLO 05 06 ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE "AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE"
05 06 01 Accordi internazionali in materia di agricoltura

STANZIAMENTI:
B2017 8 105 849 EUR

2. TITOLO:
proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

. BASE GIURIDICA: articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. OBIETTIVI:
proroga di ulteriori due anni della vigente convenzione sul commercio dei cereali (dall'1.7.2017 al 30.6.2019).

5. INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (milioni di EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO 2017 (milioni di EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO 2018 (milioni di EUR)
5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRO		0,49	0,41
5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE			

	2019			
5.0.1. PREVISIONI DI SPESA 5.1.1. PREVISIONI DI ENTRATA	0,42			

5.2 METODO DI CALCOLO: basato su ipotesi relative a una stima del numero di voti di cui dispone l'UE (varia ogni anno) per un importo indicativo da pagare per voto in GBP.

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE — SÌ

6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE

6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI — SÌ

OSSERVAZIONI:

l'importo da versare effettivamente varia a seconda del numero di voti definitivo che sarà attribuito all'UE, dall'importo da pagare per voto in GBP e dal tasso di cambio EUR/GBP.